

## **Nuove disposizioni in merito alla vendita e alla**

### **somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni**

Con il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito con modificazione della legge 8 novembre 2012, n. 189 (Pubblicata in S.O.G.U. 10 novembre 2012, n. 263), sono state apportate modifiche sia alla legge 30 marzo 2001, n. 125, in materia di alcol e problemi alcol correlati, sia all'articolo 689 del codice penale, relativo al reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente. Le modifiche in parola sono state introdotte in fase di conversione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, aggiungendo i commi 3-bis e 3-ter nell'articolo 7 che già aveva modificato l'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, relativamente alla vendita di prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. (1)

Il comma 3-bis dell'articolo 7, con effetto dall'11 novembre 2012, ha disposto la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, ma nel caso in cui il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre alla sospensione dell'attività per tre mesi. Inoltre, è stato specificato che chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

Il comma 3-ter, sempre con effetto dall'11 novembre 2012, ha modificato l'articolo 689 del codice penale, in tema di contravvenzioni relative alla somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente.(2) L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. Si tratta di reato contravvenzionale di competenza del giudice di pace; ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, trova applicazione l'ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. Se il fatto è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

Per effetto del citato comma 3-ter dell'articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito con modificazione della legge 8 novembre 2012, n. 189, la stessa pena si applica a quando la somministrazione avviene attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

-----

(1) Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.

(2) La disposizione dell'art. 689 c.p. configura illecito di natura contravvenzionale. Pertanto, anche la mera colpa è sufficiente ad integrare la contravvenzione. Inoltre, dal precetto è agevole desumere che l'ordinamento ha affidato al gestore di spaccio di bevande alcoliche una peculiare responsabilità, collocandolo in una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi.( Cassazione Penale Sent. n. 27916 del 7 luglio 2009)